

COMUNE DI MARSICOVETERE

Provincia di Potenza

TEL. 0975/69033 – FAX 0975/69271



C.A.P. 85050

Albo n.
Decreto n. 8 del

630 DEL 14/06/2022
14/06/2022

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

ATTESO CHE:

Necessita provvedere alla nomina di un assessore;

VISTO che, a norma dell'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

1. di nominare Assessore Comunale, il Consigliere Giovanni Giampietro, nato a Melfi il 15/04/1989 e residente a Marsicovetere alla C/da Cotura, conferendo allo stesso la delega, con potestà di firma degli atti relativi, delle funzioni relative alle seguenti materie:

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO, POLITICHE GIOVANILI, TRANSIZIONE ENERGETICA ED ECOLOGICA.

significando che il presente Decreto produrrà i suoi effetti dalla data di accettazione di nomina da parte dell'interessato con firma apposta in calce allo stesso provvedimento.


1. di dare comunicazione di quanto disposto con il presente Decreto dal Consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti dell'art.46, comma 2, del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive.

PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA


Il sottoscritto Giovanni Giampietro, nato a Melfi e residente a Marsicovetere, preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a provvedimento.

L'Assessore

Firma per esteso




Firma abbreviata



Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Marsicovetere, 14/06/2022



IL SINDACO
MARCO ZIPPARRI

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»

Art. 46, comma 2 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta

... omissis...

2. "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215)

Legge 7 aprile 2014 n. 56

Art. 1 comma 137

"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"

Dalla Residenza Comunale, li 14/06/2022